

*(commento di giurisprudenza)*

### **2083.** Piccoli imprenditori.

Sono piccoli imprenditori <sup>(1)</sup> i coltivatori diretti del fondo [c.c. 1647, 2139, 2221], gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia [Cost. 45; c.c. 1330, 1368, 2202, 2214] <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> Vedi l'art. 10, L. fall. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

<sup>(2)</sup> Vedi la L. 8 agosto 1985, n. 443, sull'artigianato, la L. 5 ottobre 1991, n. 317, recante provvidenze per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e l'art. 21, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.. I piccoli imprenditori di cui al presente articolo sono iscritti in una sezione speciale del registro delle imprese ai sensi dell'art. 2, D.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558.

---